



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 106 del 01.10.2014

Oggetto: Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2014 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale.

PREMESSO

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

che con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 e del 3 marzo 2011 si è proceduto rispettivamente a rinnovare la nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta ed a nominare due Sub-Commissari che affianchino il primo nell'attuazione del Piano di rientro del disavanzo del S.S.R.;

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 il Dott. Mario Morlacco è stato confermato sub commissario con il compito di affiancare il commissario ad acta;

che con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato sub commissario, con specifica ripartizione di competenze con quelle del Dott. Morlacco;

che con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

che tra gli interventi è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over, alla rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

CONSIDERATO

che ai fini della riduzione del costo del personale la Regione Campania ha già adottato provvedimenti giuntali e commissariali con i quali ha inciso sul costo del personale dipendente, disponendone il blocco del turn – over, la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e la diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

che con decreto n. 63 del 22.10.2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania;

che con decreto n. 72 del 2.12.2010 è stato costituito l'organismo regionale per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010;

che con decreto n. 6 del 30.01.2012 sono state disposte misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR - Gestione dei fondi della contrattazione integrativa per il triennio 2011-2013;

che con decreto n. 23 del 15.03.2013 sono state disposte le linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2013 e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale;

VISTE

le disposizioni impartite in materia di personale dall'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30.7.2010, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, aventi una finalità di contenimento della spesa, ivi compreso il trattamento accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010";

la circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia che, tra l'altro, prevede che il limite stabilito nel primo comma dell'articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento (2011-2012-2013);

la ulteriore disposizione della medesima circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia, secondo la quale in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013, e che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività;

RICHIAMATO

il principio generale secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente secondo gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi alle condizioni prestabilite, mediante contratti individuali ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sancendo conseguentemente il divieto di attribuire compensi diversi da quelli previsti dai cc.cc.nn. ll. ed il divieto della distribuzione in maniera indifferenziata o sulla

base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in carenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 18, co. 2);

le linee di indirizzo regionali per il controllo ed il contenimento della spesa gravante sui fondi per il disagio emanate con nota n. 6985 del 9.11.2011 con le quali, nell'ambito del monitoraggio, controllo ed indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie campane, sono state impartite disposizioni tese al contenimento dello straordinario, il cui rispetto costituisce adempimento e specifico obiettivo per i Direttori Generali e Commissari Straordinari delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS regionali;

il generale divieto, previsto dalle vigenti disposizioni e recepito nei decreti commissariali n. 4 del 30/9/2009 e n. 63 del 22/10/2010, di attribuzione di risorse al personale dipendente in misura superiore ai fondi deliberati, il quale costituisce obbligo ineludibile e specifico obiettivo per i Direttori Generali;

le disposizioni del Decreto Commissariale n. 6/2012:

- che per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;
- che per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

le disposizioni del Decreto Commissariale n. 23/2013:

di approvazione delle linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2013 e di indicazione dei seguenti indirizzi:

1. Misure organizzative finalizzate in particolare a che di norma:
 - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale del Comparto devono rispettare il limite di 6 turni mensili;
 - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale Dirigente devono rispettare il limite di 10 turni mensili;
 - i due turni di pronta disponibilità possono essere previsti solo in giornata festiva.
2. Utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario;
3. Divieto di superamento per il convenzionamento interno e per quello con altre aziende regionali l'importo dell'importo dei costi 2012, ridotti del 10%, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 e così come integrato dall'art. 1, comma 131, della legge n. 228 del 24/12/2012 di stabilità per l'anno 2013;

4. Remunerazione delle attività di docenza e tutoraggio aziendale secondo l'importo fissato dai vigenti CC.NN.LL. ivi incluse gli incarichi affidati dalla stessa azienda per gli insegnamenti per i corsi di laurea universitari delle professioni sanitarie;
5. Predisposizione di un regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente che preveda le seguenti indicazioni:
 - a) La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
 - b) Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo di riferimento, le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi, di norma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - c) Le modalità di prestazione del lavoro straordinario sono da eseguirsi nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza e disciplina della banca ore con le modalità di fruizione dei riposi compensativi, da riconoscersi in ogni caso qualora vengano superati i predetti limiti. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza devono essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione;
 - d) La previsione obbligatoria, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., di un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come lavoro;
 - e) La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno che non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dal Decreto commissariale n. 21 del 24.03.2010;
 - f) La disciplina delle modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto previsto solo a completamento dell'orario di lavoro e dopo aver effettuato un intervallo di pausa mensa non inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, incluse le prestazioni rese in orario notturno.

VISTI

a) il D.C.A. n. 18 del 21.03.2014, che, adeguando i programmi operativi 2013/2015 agli indirizzi ministeriali a modifica ed integrazione di quelli approvati con decreto commissariale n. 82 del 05.07.2013, tra l'altro, ha previsto che:

- ✓ Le Aziende sanitarie devono svolgere un'attività di monitoraggio delle prestazioni aggiuntive volta a:
 - verificare che le attività devono essere espletate al di fuori dell'orario di servizio;
 - implementare nel sistema informativo un processo di rilevazione automatico delle presenze mediante codici di identificazione del ruolo, profilo e unità operative/dipartimentali del personale;
 - procedere ad una progressiva riduzione di tale voce di costo in presenza di attivate procedure di reclutamento di nuovo personale.
- ✓ E' disposto a livello regionale un progressivo abbattimento delle prestazioni aggiuntive nella misura del 30% del costo sostenuto nel 2012, da realizzarsi entro il 2015, al fine di ottenere la copertura totale del costo sostenuto per le ore erogate in regime di prestazioni in auto convenzionamento.
- ✓ Alla luce di una percentuale riduzione del blocco del turn over ed al fine di avviare processi di ridimensionamento del fenomeno dello sfioramento dello straordinario sarà richiamata la

responsabilità del Direttore Generale alla verifica dell'appropriatezza delle componenti che determinano la corretta costituzione del Fondo di Disagio e al rigoroso controllo dell'andamento del Fondo medesimo nel corso dell'anno.

b) il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122 ad oggetto "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" che all'art. 1, comma a, ha, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

RITENUTO

che le linee guida approvate con il Decreto Commissariale n. 23/2013 per la determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2014 e seguenti debbano essere ribadite ed aggiornate alla nuove norme di riferimento e alla luce di alcune criticità emerse nel monitoraggio dei costi del personale;

che si rende, altresì, necessario ribadire e fornire ulteriori indicazioni per la corretta applicazioni di alcuni istituti contrattuali collegati ai costi delle competenze accessorie del personale in sintonia al programma operativo 2013-2015;

RAVVISATA

la necessità di fornire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AOU della Regione i seguenti ulteriori indirizzi:

1. Le Aziende predispongono e trasmettono alla Struttura Commissariale entro il 30 novembre 2014 il piano delle reperibilità per l'anno 2015, da elaborarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, e che, fermo restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
 - il servizio di Pronta Disponibilità, da realizzarsi solo in orario notturno e festivo, deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;
 - il servizio di pronta disponibilità dovrà essere organizzato su base dipartimentale; per i dipartimenti operanti sul territorio, il servizio dovrà essere organizzato a livello interdistrettuale;
 - Il Piano delle reperibilità dovrà indicare i criteri di riferimento per la chiamata in servizio del dipendente reperibile, al fine di eliminare margini di discrezionalità degli operatori coinvolti.
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime

ordinario. Le Aziende, in ogni caso, non possono superare nel 2014 l'importo dei costi 2013, ridotti del 10% e per l'anno 2015 l'importo dei costi del 2014 ridotti di un ulteriore 10% in ottemperanza agli obiettivi previsti dal programma operativo triennale;

3. La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
4. Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
5. Le modalità di prestazione del lavoro straordinario devono informarsi al rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza debbano prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione;
6. La previsione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., ad un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come orario di lavoro;
7. La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno, ivi comprese le operazioni di vestizione e svestizione, non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dai Decreti commissariali n. 21/2010 e n. 23/2013;
8. La modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto deve prevedere il completamento dell'orario di lavoro, non inferiore a 6 ore. L'intervallo della pausa mensa non può essere inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, anche per le prestazioni rese in orario notturno.

Per tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

A) di disporre:

l'approvazione delle linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2014 e seguenti che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte Integrante e sostanziale;

B) di fornire:

alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AA.UU.OO. della Campania i seguenti indirizzi su alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale:

1. Le Aziende predispongono e trasmettono alla Struttura Commissariale entro il 30 novembre 2014 il piano delle reperibilità per l'anno 2015, da elaborarsi in ottemperanza alle vigenti disposizioni contrattuali, e che, fermo restando la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, dovrà essere ispirato ai seguenti criteri:
 - il servizio di Pronta Disponibilità, da realizzarsi solo in orario notturno e festivo, deve avere la finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi;
 - il servizio di pronta disponibilità dovrà essere organizzato su base dipartimentale; per i dipartimenti operanti sul territorio, il servizio dovrà essere organizzato a livello interdistrettuale;
 - Il Piano delle reperibilità dovrà indicare i criteri di riferimento per la chiamata in servizio del dipendente reperibile, al fine di eliminare margini di discrezionalità degli operatori coinvolti.
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali necessità di ridurre le liste di attesa per le discipline tese a garantire i LEA; in ogni caso le prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere, devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le Aziende, in ogni caso, non possono superare nel 2014 l'importo dei costi 2013, ridotti del 10% e per l'anno 2015 l'importo dei costi del 2014 ridotti di un ulteriore 10% in ottemperanza agli obiettivi previsti dal programma operativo triennale;
3. La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente, senza alcuna esclusione, deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
4. Le modalità di recupero del debito orario va effettuata, di norma, nel mese successivo e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
5. Le modalità di prestazione del lavoro straordinario devono informarsi al rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza debbano prevedersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a remunerazione;
6. La previsione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., ad un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come orario di lavoro;
7. La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno, ivi comprese le operazioni di vestizione e svestizione, non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dai Decreti commissariali n. 21/2010 e n. 23/2013;
8. La modalità di servizio della mensa aziendale o del diritto al buono pasto deve prevedere il completamento dell'orario di lavoro, non inferiore a 6 ore. L'intervallo della pausa mensa non può

essere inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, anche per le prestazioni rese in orario notturno.

C) di ribadire:

che per il divieto di alimentazione automatica dei fondi stabilito dal D.L. n. 78/2010 e DPR. n. 122/2013 l'eventuale ammontare del fondo residuo che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, anche per l'anno 2014 non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che per le stesse finalità di cui sopra, anche per l'anno 2014 l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

che, in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati.

che gli atti, adottati in violazione dei punti sopra decretati sono nulli, configurano precisa responsabilità contabile del Direttore Generale, e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale.

D) di adeguare il presente atto alle eventuali osservazioni dei Ministeri affiancanti.

E) di trasmettere il presente atto alle AA.SS.LL, AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS, al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, al Dipartimento Salute e Risorse Naturali, alla Direzione Generale Tutela della salute e al BURC per la pubblicazione.

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Prof. Ettore Cinque

Il Capo Dipartimento Salute e Risorse naturali
Prof. Ferdinando Romano

Il Direttore Generale Tutela della Salute
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente di Staff
Avv. Antonio Postiglione

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro



REGIONE CAMPANIA

LINEE DI INDIRIZZO

PER LA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

**AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA –DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA E COMPARTO DALL'ANNO 2014**

DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL 2014

- I fondi contrattuali per l'anno 2014 devono essere ridotti della quota relativa al 100% del personale cessato per effetto del blocco del turn over dell'anno 2013 al netto di eventuali assunzioni debitamente autorizzate;
- Per personale cessato deve intendersi quello destinatario di un provvedimento di fine rapporto.

Il calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali per il personale della dirigenza medica e veterinaria dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l'indennità di specificità medica, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, e la retribuzione di risultato si deve considerare la *quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (Fondo determinato 2013 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2013 moltiplicato dipendenti cessati nel 2013)*.
- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.

per il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e la variabile aziendale, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento e la retribuzione di risultato, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il *numero di dipendenti che finanzia (Fondo determinato 2013 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2013 moltiplicato dipendenti cessati nel 2013)*
- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di

per il personale di comparto dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per il fondo che finanzia la produttività collettiva e il premio della qualità delle prestazioni individuali, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia (*Fondo determinato 2013 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2013 moltiplicato dipendenti cessati nel 2013*);
- b) Per il fondo che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, si applica il criterio della media per singola categoria prevista dal CCNL (A, B, BS, C, D, DS), secondo il criterio di ponderazione basato sui valori economici previsti dal tabellare iniziale del trattamento economico per ogni singola categoria dal CCNL (A, B, BS, C, D, DS), come da tabella che segue:

CRITERI PONDERAZIONE COMPARTO TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE		
CATEGORIA	VALORE ECON.	PONDERAZIONE
A	16.427,77	0,69
B	17.752,19	0,75
BS	18.393,84	0,77
C	20.348,18	0,85
D	22.093,88	0,93
DS	23.826,66	1,00

Ad esempio (Fondo determinato 2013 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2013 moltiplicato dipendenti cessati nel 2013, moltiplicato per il coefficiente di cui sopra relativa alla categoria del personale cessato);

- c) Non si procede alla riduzione del fondo per i compensi per il lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.
- In ogni caso l'ammontare dei fondi dell'anno 2014, al netto o al lordo delle quote derivanti dagli accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, non possono superare l'ammontare dei fondi deliberati per l'anno 2010;
 - Nella determinazione dei fondi per l'anno 2014 per il personale dipendente bisogna altresì considerare, con le stesse predette modalità di calcolo per il blocco del turn over al 100%, il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Struttura Commissariale comunicherà alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi al numero di personale oggetto della mobilità intraregionale;

- la
nazione dei fondi per l'anno 2014 e da trasmettere alla Struttura Commissariale entro il 10 dicembre;
- Il provvedimento aziendale dovrà altresì contenere l'indicazione, all'interno dei fondi contrattuali destinati alle indennità accessorie e straordinario, della quota massima da utilizzare per la voce straordinario;
 - La Struttura Commissariale procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche;
 - In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Struttura Commissariale può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.

DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DAL 2015

- I fondi contrattuali dall'anno 2015 devono essere ridotti rispetto a quelli determinati per l'anno precedente della quota relativa al personale cessato per effetto del blocco del turn over vigente nell'anno di riferimento ed al netto di eventuali assunzioni debitamente autorizzate eseguite nell'anno precedente, fino alla vigenza del piano di rientro o fino al periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia. La quota di riduzione dei fondi contrattuali relativa al personale cessato deve essere calcolata con le modalità di riduzioni previste per l'anno 2014.
- Nella determinazione dei fondi per il personale dipendente bisogna altresì considerare, con le stesse predette modalità di calcolo per il blocco del turn over al 100%, il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Struttura Commissariale comunicherà entro il 31 gennaio alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi alle unità di personale oggetto della mobilità intraregionale. Tali dati devono pervenire alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 gennaio;
- La determinazione dei fondi è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi entro il 28 febbraio e da trasmettere alla Struttura Commissariale entro il 10 marzo;
- Il provvedimento aziendale dovrà altresì contenere l'indicazione, all'interno dei fondi contrattuali destinati alle indennità accessorie e straordinario, della quota massima da utilizzare per la voce straordinario;
- La Struttura Commissariale procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche;



i perdurante inadempimento da le
presenti disposizioni, la Struttura Commissariale può nominare un
Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda
inadempiente.

- La rideterminazione dei fondi dovrà essere altresì eseguita in occasione di intervenuti rinnovi contrattuali entro 90 giorni dalla esecutività degli stessi.